Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

Prot.n.7916/2020

ORDINANZA SINDACALE N.32 DEL 21.11.2020

OGGETTO: MISURE DI ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE E DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA DA COVID/19.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che "*al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità*";

VISTO il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTE le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;

VISTO il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza", sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU n.253 del 13-10-2020);
Visto in particolare l'art.3, comma 3, del suddetto DPCM del 13.10.2020, il quale all'art.3, comma 3, stabilisce:

3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020;

VISTO il DPCM del 3/11/2020 che stabilisce, all'art. 5 comma 3 e ss.:

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

PRESO ATTO che durante la C.D. Fase 1 il Comune di Orsara di Puglia aveva, tra l'altro, disposto, con Ordinanza sindacale n.5 del 21.03.2020:
- la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali; sono in ogni caso garantiti i servizi essenziali ed urgenti, previa prenotazione telefonica ai numeri resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e mediante appositi avvisi affissi;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 13.03.2020 è stato attivato lo SMART WORKING (Lavoro Agile) e sono state approvate le linee operative nell'ambito delle misure di prevenzione del virus COVID-19;

RITENUTO necessario stabilire, per il Comune di Orsara di Puglia, specifiche modalità più restrittive degli accessi, nonché ulteriori fasce di flessibilità in entrata ed in uscita dei dipendenti in deroga all'attuale orario di servizio e di lavoro;

RITENUTO, alla luce del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica da COVID19 nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori e del pubblico, di dover individuare le modalità al fine di assicurare l'applicazione del lavoro agile e limitando il più possibile l'accesso della popolazione negli uffici ed agevolando l'ingresso scaglionato del personale;

RITENUTO di dover procedere alla limitazione degli ingressi all'interno della struttura comunale, ridefinendo orari e modalità di accesso;

Ritenuto pertanto necessario adottare misure organizzative più stringenti, volte a contenere e limitare al minimo indispensabile ed i soli casi di urgenza ed indifferibilità i contatti tra individui, anche tra colleghi, pur tenendo conto dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale;

RILEVATO:
•che occorre garantire le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna;
•che, pur tenendo a mente, come peraltro evidenziato nel punto 3 della citata Direttiva n. 2/2020, che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, nelle more dell'attivazione delle necessarie procedure, occorre limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

PRECISATO:
-che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ad eccezione delle attività indifferibili, siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

-che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, occorre consentire l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

-che, nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e che non possano essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza;

Ritenuto, conseguentemente, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti comunali negli uffici e di evitare il loro spostamento, fare ricorso al lavoro agile e, nelle more dell'attivazione dello stesso, ovvero per i casi in cui le attività, per loro natura, non possano essere oggetto di lavoro agile, a strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

VISTO l'articolo 54 comma 4 del TUEL 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica, anche in deroga alle prescrizioni normative vigenti;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate;

1. **Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza dal 23.11.2020 e fino a nuova disposizione**, con garanzia dei servizi pubblici essenziali (Stato civile – Anagrafe, servizi di Polizia Municipale - Protezione Civile – servizi Cimiteriali urgenti), nonché delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili, da effettuarsi, ove possibile, anche in modalità di lavoro agile;

2.di disporre:
-che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ad eccezione delle attività indifferibili, siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Orsara di Puglia all'indirizzo www.comune.orsaradipuglia.fg.it - PEC:

comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it, indirizzi di posta elettronica e recapiti telefonici dei singoli servizi o uffici, allegati alla presente Ordinanza.

-che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, è consentito l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con obbligo del cittadino alla sanificazione delle mani ed al controllo della temperatura all'ingresso, nonché l'obbligo di indossare la mascherina;
-che è consentito l'accesso ai locali del Comune esclusivamente ad una persona per operatore;

-Di demandare ai Responsabili dei Settori, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti comunali negli uffici e di evitare il loro spostamento, di fare ricorso al lavoro agile, ovvero per i casi in cui le attività, per loro natura, non possano essere oggetto di lavoro agile, a strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione degli istituti del congedo, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

DISPONE

-La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Orsara di Puglia;

-La trasmissione di copia della presente ordinanza, per i provvedimenti di competenza e/o opportuna conoscenza a:
- tutto il personale dipendente;
-Ufficio di Polizia Municipale;
-al Comando Stazione dei Carabinieri;

-Avverso la presente ordinanza è possibile ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
F.TO DOTT. AGR.TOMMASO LECCE